

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

**N° 06/2012**

**6 Febbraio 2012 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

FINITO IL "PERIODO DI IMPUNITA'" PER IL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE  
SOPRA LA SOGLIA DI € 999,99.

***ART. 12 COMMA 1 DEL D.L. 201/2011 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  
NELLA LEGGE 214/2011.***

**Dal 1° febbraio scorso sono scattate le sanzioni in caso di violazione del divieto  
di trasferimento di denaro contante, libretti bancari o postali o titoli al  
portatore sopra soglia, ergo a partire da € 1.000,00#** - così come statuito dal  
comma 1 dell'art. 12 del D.L. 201/2011.

In particolare, ***si configura una violazione qualora il predetto trasferimento venga  
"effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore  
dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a  
1.000 euro"***.

In merito alla "*frazionabilità*" si rinvia al contenuto del n° 5 della nostra rubrica "*Dentro La Notizia*" di commento alla circolare n° 1/2012 della Fondazione Studi.

**Ecco le sanzioni in vigore.**

***Per le violazioni di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 1.000***

***l'art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007 dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:***

- ***sanzione dall'1% al 40% dell'importo trasferito;***
- ***oppure dal 5% al 40% dell'importo trasferito nel caso di importi superiori a € 50.000;***
- ***in ogni caso, l'importo minimo della sanzione è pari a € 3.000.***

Al riguardo, va segnalato che in molte situazioni ***le sanzioni di cui sopra possono essere mitigate attraverso l'utilizzo dello strumento di cui all'art. 16 della legge n. 689/81***, espressamente richiamato dall'art. 60 del D lgs. 231/07.

Pertanto, ***è ammesso il pagamento in misura ridotta, senza tener conto della sanzione minima, per coloro che, incorsi nella violazione, provvederanno a versare, entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione, la minor somma fra il doppio del minimo e il terzo del massimo***, quindi, nel caso di specie il 2% di quanto indebitamente pagato (in senso conforme, *cf.* circolare Mef. prot. 281178 dell'agosto 2010).

DAL 1° FEBBRAIO 2012 RICHIESTE DI CIG SOLO TELEMATICAMENTE.

***INPS- MESSAGGIO N. 1564 DEL 27 GENNAIO 2012.***

L'Inps, ***messaggio n° 1564 del 27 gennaio 2012***, ha confermato (*cf.* circolare n° 141 del 28 ottobre 2011) che ***dal 1° febbraio 2012 l'invio delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria industria ed edilizia deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.***

L'Istituto ha precisato, altresì, che nel caso in cui ***il termine di scadenza coincida con il sabato viene prorogato al lunedì successivo.***

L'ONERE DI DIMOSTRARE L'EFFETTIVA ESISTENZA DELLE OPERAZIONI AI FINI DELLA DETRAIBILITA' DELL'IVA RICADE SUL CONTRIBUENTE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 27198 DEL 16 DICEMBRE 2011.***

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria - **sentenza n° 27198 del 16 dicembre 2011**, si è pronunciata **in tema di ripartizione dell'onere della prova in relazione alla indeducibilità di costi per operazioni inesistenti e indetraibilità** della conseguente **imposta sul valore aggiunto**.

Nella vicenda *de qua*, l'**Agenzia delle Entrate** aveva **emesso avviso di accertamento a carico di una società** basandosi su due P.v. di constatazione redatti dagli agenti della G.d.F.

Nella fattispecie, si **contestava** al contribuente **l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto in relazione ad operazioni ritenute inesistenti**.

**La società ricorreva**, per l'annullamento dell'atto impositivo, dapprima ai **Giudici Tributari della Commissione Provinciale** e successivamente della Commissione Tributaria **Regionale della Toscana** che, con decisioni conformi, **accoglievano le doglianze** del contribuente rilevando che **i Pvc si basavano**, invero, **su dichiarazioni del vettore, che non erano riscontrate** e sulla cui genuinità **sussistevano fondati dubbi; le merci** – oggetto della paventata operazione irregolare - **risultavano pagate**, mentre l'assenza di registrazione delle fatture nella contabilità del venditore, non poteva ritorcersi a danno della contribuente.

Orbene, **gli Ermellini**, investiti della questione dall'A.d.E., **hanno deliberato per il rinvio alla CTR della Toscana** in diversa composizione ed **hanno affermato** che **quando l'Amministrazione Finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture**, in quanto **relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità** e della correttezza delle detrazioni **deve essere fornita dal contribuente**, tenuto a contrastare concretamente la pretesa dell'Ufficio **mediante l'esibizione dei documenti contabili legittimanti ed idonei** (*cf.* sentenze n.ri 1727/2007 e 16896/2007); in proposito, **non è sufficiente la sola esibizione dei mezzi di pagamento** che rappresentano un **mero elemento indiziario**, la cui presenza (o assenza) deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali (*ex multis*, Cassazione sentenza n° 7144/2007).

Pertanto, i Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che nella fattispecie era stato posto a carico dell'Ufficio un **onere probatorio che, ex adverso a norma di legge, incombe a carico del contribuente.**

RENDITA INAIL AI SUPERSTITI ASCENDENTI SOLO IN PRESENZA DI UNA PREGRESSA CONDIZIONE DI "VIVENZA A CARICO".

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 29238 DEL 28 DICEMBRE 2011.***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 29238 del 28 dicembre 2011**, ha statuito che **il diritto degli ascendenti superstiti del lavoratore, deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, sussiste solo se vi sia il requisito della "vivenza a carico", definendone i contenuti.**

Tale condizione, secondo i Giudici di Piazza Cavour, ricorre se coesistono i due seguenti elementi:

- il **pregresso** efficiente ***concorso*** del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici che, **per la loro costanza e regolarità**, devono costituire un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento;
- la **mancanza per gli ascendenti, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza.**

Nel caso *de quo* i genitori di un lavoratore, deceduto a seguito di un incidente stradale mentre era alla guida di un automezzo del datore di lavoro, richiedevano il riconoscimento del diritto alla corresponsione della rendita ai superstiti, posta a carico dell'INAIL ex art. 85 del D.P.R. n. 1124/65, sostenendo che, **seppur assunto da pochi giorni** e con contratto di formazione e lavoro, **il figlio avrebbe provveduto a sostenerli economicamente.** Orbene **gli Ermellini**, chiamati dall'INAIL in ultima istanza dopo i contrastanti giudizi di merito - rigetto della domanda degli eredi in I grado, accoglimento in Appello -, **hanno negato l'esistenza di tale diritto.**

I componenti dell'Organo di nomofilachia hanno motivato il loro *decisum* chiarendo che la previsione di cui all'art. 106 del DPR 1124/65 deve essere interpretata intendendo quale situazione di "***vivenza a carico***" **lo stato in cui un soggetto abbia ricevuto, con costanza e regolarità, un aiuto economico per il proprio mantenimento.** Tale apporto economico da parte del *de cuius*, non deve necessariamente coincidere con il totale mantenimento del superstite ma **è necessario che il lavoratore**, venuto a

mancare, **abbia contribuito in modo efficiente al mantenimento dei familiari mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, devono costituire un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza** (in senso conforme, *cf.* Cassazione sentenze n.ri 15914/2005, 3069/2002 e 6794/2001).

A tal fine **può essere sufficiente ad integrare il suddetto requisito anche l'esistenza di un solo contributo conferito dal lavoratore**, poi deceduto, ai propri ascendenti, quando questo, tuttavia, **sia idoneo ad esprimere la prospettiva di una futura continuità** (*ergo*, la prima retribuzione erogata nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

Pertanto, verificato che i giudici distrettuali avevano fondato la propria decisione, **sulla base della mera possibilità che un contributo economico, mai ricevuto dall'ascendente, avrebbe potuto esserlo in futuro, ciò senza alcun riscontro effettivo del fondamento di tale presunzione**, i Giudici di legittimità hanno ribaltato il deliberato della Corte di Appello e negato il diritto degli ascendenti al trattamento economico.

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE DI AZIENDA TELEFONICA CHE ATTIVA TARIFFE PROMOZIONALI PER I PROPRI AMICI.

**CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 29628 DEL 29 DICEMBRE 2011.**

La Corte di Cassazione, **ordinanza n° 29628 del 29 dicembre 2011**, è tornata a **pronunciarsi**, con un'analisi ricognitiva e puntuale, **sui parametri del giudizio di proporzionalità fra infrazione e licenziamento**.

Nella vicenda *de qua*, **un lavoratore** - dipendente di un'azienda telefonica - **impugnava il licenziamento disciplinare** intimatogli per violazione del divieto di attivazione di tariffe telefoniche promozionali su schede di utenze personali o riconducibili a parenti ed amici, **chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro**.

**La fase di merito** si concludeva con un concorde giudizio di accoglimento. I Giudici, in sostanza, **avevano ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva in relazione al comportamento del lavoratore**. La condotta contestata, non rientrava – tra l'altro – in nessuno dei comportamenti contemplati dal contratto collettivo applicato e collegati alla sanzione del licenziamento senza preavviso.

Parimenti **i Giudici di Piazza Cavour**, chiamati ad esaminare il ricorso proposto dalla compagnia telefonica, **hanno confermato le decisioni dei Giudici di prime cure** – in

linea con i precedenti della Corte stessa (*cfr., da ultimo sentenza del 22.6.09 n° 14586*) – ed **hanno statuito che: “il giudice di merito deve valutare la congruità della sanzione espulsiva tenendo conto** di ogni aspetto concreto della vicenda che risulti sintomatico **della gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro”**. Alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico del giudizio, è quindi necessario assegnare, preminente **rilievo alle mancanze espressamente contenute nella contrattazione collettiva** e, non di meno, **all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte** dal dipendente, alle **precedenti modalità di attuazione del rapporto** ed alla sua durata, all'assenza di **precedenti sanzioni** ed alla sua particolare natura e tipologia.

**L'ordinanza in esame** si colloca quindi, in quel filone giurisprudenziale che **impone, al principio legale di giusta causa, valenza di norma generale elastica** la cui attuazione deve necessariamente **contemperare gli standards** rinvenibili nella **contrattazione collettiva** ma soprattutto, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare **il comportamento del lavoratore**, eventualmente **lesivo dell'essenziale vincolo fiduciario**.

IL WELFARE CHIARISCE LIMITI E POSSIBILITA' DELLA CONNIVENZA FRA LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E GLI ALTRI AMMORTIZZATORI SOCIALI.

**MINISTERO DEL LAVORO – NOTA N. 28 DEL 28 DICEMBRE 2011.**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **nota n° 48 del 28 dicembre 2011**, in risposta ad un interpellato avanzato dalla Confederazione italiana della piccola e media industria, fa il **punto della situazione in ordine alla compatibilità dell'istituto della cassa integrazione in deroga con gli altri ammortizzatori sociali**.

Come noto, la cassa integrazione in deroga consente ad aziende, normalmente non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni - attesa la loro dimensione occupazionale o per la tipologia di attività esercitata -, di accedere a tale forma di ammortizzatore sociale, finalizzato – in costanza di rapporto - a salvaguardare i livelli occupazionali.

La grave crisi che attanaglia la nostra economia, purtroppo, ha reso necessario l'utilizzo di tale strumento che, sovente, determina, fra gli operatori del settore, alcuni dubbi circa la compatibilità della Cig in deroga rispetto agli altri ammortizzatori sociali.

Ecco, in sintesi, i chiarimenti del Ministero in *subiecta materia*:

- è possibile accedere alla CIGS, anche se l'azienda abbia già goduto di un precedente periodo di CIG in deroga, previa imprescindibile verifica del requisito occupazionale;
- è possibile che un'azienda, terminato un periodo di integrazione salariale straordinaria, possa fruire della cassa in deroga, anche senza soluzione di continuità e, al termine di questa, avanzare una successiva domanda per CIGS, compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge;
- non è preclusa la possibilità, per l'impresa che abbia in essere un periodo di CIG in deroga, di avviare una procedura di mobilità per la gestione degli esuberanti.

LO STATO DI MALATTIA DELL'IMPREDITORE CHE IMPEDISCA LA REALIZZAZIONE DEL *CORE BUSINESS* AZIENDALE, DEBITAMENTE CERTIFICATO, E' MOTIVO DI INAPPLICABILITA' DEGLI STUDI DI SETTORE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 29185 DEL 27 DICEMBRE 2011.***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 29185 del 27 dicembre 2011**, ha stabilito che ***gli studi di settore sono inapplicabili all'imprenditore che certifica un periodo di malattia, in quanto le sue precarie condizioni fisiche, influenzando negativamente la produttività dell'impresa, giustificano lo scostamento dai ricavi standard calcolati dagli studi di settore.***

Come noto, gli studi di settore rappresentano il risultato di elaborazioni statistiche e costituiscono indicatori di ricavi che dovrebbero ***presuntivamente*** essere conseguiti da un'impresa **in una situazione di normalità economica.**

#### **LA VICENDA.**

Una società impugnava con ricorso un avviso di rettifica IVA dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che, successivamente, accoglieva il ricorso. Tale pronuncia veniva poi confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale.

In particolare, quest'ultima rilevava che **il contribuente**, invitato al contraddittorio **aveva "dimostrato che trattavasi di attività iniziata da poco e che il socio, per documentate questioni di salute, non aveva potuto offrire la propria collaborazione e che quindi la redditività non aveva raggiunto i parametri**

**prefissati ... in presenza di tali circostanze spettava all'Ufficio di motivare adeguatamente sulla inattendibilità delle suddette controdeduzioni".**

L'Agenzia delle Entrate, uscita sconfitta dai due gradi di giudizio, impugnava la suddetta pronuncia della C. T. R. dinanzi alla Corte di Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del DPR 600/73 e dell'art. 3 comma 181 della L. 549/1995, ritenendo che i Giudici del merito avessero disatteso le risultanze dei parametri soltanto sulla base di generiche deduzioni del contribuente.

Investiti della vicenda, **i Giudici nomofilattici**, aderendo al principio giuridico già affermato dalle Sezioni Unite (*cf.* sentenza n° 26635/2009) in base al quale "***la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma deriva dal contraddittorio obbligatorio con il contribuente***", **hanno confermato la decisione dei giudici del merito.**

In particolare i Giudici di Piazza Cavour hanno osservato ***che nella fase del contraddittorio il contribuente ha l'onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni che possano giustificare l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti ai quali possono applicarsi gli standards oppure la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo considerato.***

Mentre la motivazione dell'atto di accertamento **non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento**, in quanto la stessa deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per cui sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente, con la conseguenza che **l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di motivare adeguatamente circa l'inattendibilità delle controdeduzioni del contribuente.**

*In nuce*, gli Ermellini hanno rilevato che, nel caso concreto, ***il contribuente aveva ampiamente dimostrato che per ragioni di salute non aveva potuto offrire la propria collaborazione di guisa che la redditività non aveva raggiunto i parametri prefissati.***

**Ad maiora**



**IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO**

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.**